

Stalking in condominio

Il reato di stalking fa la sua comparsa anche nel pianeta condominio.

La Corte di Cassazione con la sentenza 25 maggio 2011, n. 20895, ha statuito che deve essere punito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 612 bis c.p., chi molesta, ripetutamente, i condomini di un edificio in maniera tale da provocare agli stessi uno stato di ansia.

Lo stalking è un termine inglese che sta ad indicare una serie di atteggiamenti posti in essere da una persona che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia, di paura che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.

La Suprema Corte ha precisato, nella citata sentenza, che ai fini del riconoscimento del reato in oggetto non è necessario che il comportamento persecutorio sia tenuto verso una stessa persona.

Nel nostro codice penale il reato di stalking è rubricato all'art. 612 bis, intitolato, appunto "atti persecutori", che, al primo comma, testualmente, recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Si è in presenza, dunque, come si legge nella dottrina, di un reato complesso, la cui condotta criminosa è integrata da atti, per sé costitutivi di condotte (reiterate) di minaccia o molestia ed il cui carattere decisivo consiste nella ripetizione di atti qualificati persecutori.

Gli Ermellini, nella decisione in commento, hanno rilevato che la minaccia rivolta nei confronti di una sola persona può coinvolgerne altre o, in ogni caso, costituire molestia, come nella ipotesi di chi minacci "d'abitudine ogni persona attendendo ogni mattina nello stesso posto un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro".

Si legge nella sentenza "... ineludibile l'implicazione che l'offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere". Ed ancora, "... se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro tal'altra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionalmente destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all'evidenza turbamento in entrambe".

La vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione tra la sua origine dal ricorso presentato dallo stalker contro condanna inflittagli in primo grado, pari a 2 anni di reclusione, che molestava, terrorizzandole, tutte le inquiline del suo condominio. L'individuo, in questione, che manifestava squilibri mentali era solito rincorrere, chiudere in ascensore e minacciare di morte ogni donna incontrata nel palazzo.

La Cassazione ha confermato la condanna ritenendo "riduttiva la lettura della norma (sullo stalking) nel senso che gli atti molesti debbano essere per forza rivolti ad una sola persona" ed evidenziando che, mentre il reato di stalking configura una fattispecie speciale rispetto ai reati di minaccia e molestie, così non è, invece, rispetto al reato di violenza privata.

La violenza privata, infatti, è finalizzata a costringere la persona offesa a fare, non fare, tollerare o omettere qualcosa, mentre lo stalking influisce sull'emotività della vittima: i due reati, quindi, possono essere contestati in concorso tra loro.

Sempre secondo quanto viene precisato nella sentenza, deve essere presa in considerazione anche l'ansia nonché il turbamento che una condotta persecutoria può generare nei confronti dei singoli condomini anche non direttamente oggetto degli stessi atti persecutori.

Ai fini di una condanna, quindi, è sufficiente che qualcuno ponga in essere atti persecutori in modo da cagionare un perdurante stato di paura o, comunque, un fondato timore di pericolo per l'incolumità propria o di persone prossime, o ancora la costrizione al cambiamento delle proprie abitudini di vita.